

Lì, 26/02/2024

CIRCOLARE 831/24

OGGETTO: GESTIONE SEPARATA INPS - ALIQUOTE 2024

Come di consueto, con la Circolare 29.1.2024, n. 24 l'INPS ha comunicato le aliquote contributive nonché il minimale / massimale **applicabili per il 2024** da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti all'iscrizione alla **Gestione separata INPS** i seguenti soggetti.

Collaboratori coordinati e continuativi	Si rammenta che il D.Lgs. n. 81/2015 ha disposto dal 25.6.2015 l'abrogazione del c.d. "lavoro a progetto".
Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali	L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, superano il limite di € 5.000 (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro	L'obbligo riguarda i contratti ancora in essere dopo il citato D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando che non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione: • che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale; • che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale; • imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.
Soci – amministratori di srl commerciale	L'obbligo sussiste se il socio contestualmente: • partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; • ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso. Pertanto, è necessaria l'iscrizione e la contribuzione : • alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio; • alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore. La legittimità della "doppia iscrizione", sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15, è stata confermata dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 27.1.2021, n. 1759 in base alla quale: • non sussiste l'automatismo fra il ruolo di socio lavoratore e amministratore di una srl e l'obbligo di iscrizione sia alla Gestione separata che alla Gestione IVS; • sussiste l'obbligo alla doppia contribuzione nel caso in cui l'amministratore partecipi in maniera diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda. Si rammenta inoltre che come sancito dalla Corte d'Appello di Milano (sentenze 5 / 6.10.2015, nn. 766 e 677) è a carico dell'INPS l'onere di provare il "doppio ruolo" del socio
Lavoratori autonomi titolari di partita IVA	L'obbligo riguarda i soggetti: • sprovvisi di una Cassa previdenziale di appartenenza; • non iscritti / che non versano il contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza.

12037 SALUZZO (CN)
Via Martiri Liberazione, 46
Tel. 0175.41253
Fax 0175.44248
sede.saluzzo@enti-rev.it

12037 SALUZZO (CN)
Via Bagni, 1/A
Tel. 0175.217342
tributi@enti-rev.it

12100 CUNEO
Piazza Galimberti, 2
Tel. 0171.698502
sede.cuneo@enti-rev.it

12051 ALBA (CN)
Piazza Cristo Re, 14 - 3° piano
Tel. 0173.284824
Fax 0173.380545
sede.alba@enti-rev.it

10138 TORINO
Via Susa, 31
Tel. 011.4340002

Codice fiscale - Partita Iva - Registro Imprese di Cuneo 02037190044 • R.E.A. n° 150846 • Cap. Soc. € 403.300 i.v.

enti-rev.it

LAVORATORI AUTONOMI PROVVISI DI CASSA PREVIDENZIALE

In capo ai soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza gli obblighi contributivi alla Gestione separata INPS sono individuati dall'art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011, in base ai quali:

- come ribadito dall'INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, i soggetti già pensionati devono versare il contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, qualora continuino a svolgere l'attività professionale subordinata all'iscrizione ad un Albo.

NB Tali soggetti sono esclusi dall'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS;

- con un'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS i soggetti che:
 - svolgono un'attività di lavoro autonomo non subordinata all'iscrizione ad un Albo professionale;
 - pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa, per statuto o per scelta.

NB L'eventuale versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta l'esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS.

Tale obbligo è stato confermato dall'Istituto con il Messaggio 6.12.2022, n. 4413, nel quale è rammentato che lo stesso è stato ribadito e legittimato anche dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 22.4.2022, n. 104/2022 e 18.10.2022, n. 238/2022.

Resta comunque fermo che, come precisato dall'INPS nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, se lo statuto della Cassa di previdenza prevede l'iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione non è sufficiente a determinare l'obbligo contributivo alla Gestione separata, in quanto il soggetto interessato può esplicitare "ora per allora" la scelta di versare la contribuzione omessa alla Cassa.

LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTISTICO

A seguito dell'entrata in vigore della "Riforma dello sport" contenuta nel D.Lgs. n. 36/2021 l'INPS nella Circolare 31.10.2023, n. 88 ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo previdenziale per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico ed i co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale in società / associazioni sportive dilettantistiche / federazioni / discipline sportive associate / enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI / CIP, ripresi e confermati dalla Circolare n. 24 in esame.

In particolare si evidenzia che l'art. 35, D.Lgs. n. 36/2021 dispone che i lavoratori sportivi del settore dilettantistico sono tenuti:

- all'iscrizione alla Gestione separata INPS qualora titolari di un contratto di co.co.co. o lavoratori autonomi, anche titolari di partita IVA;
- alla contribuzione al superamento del limite di € 5.000, considerando, in presenza di più rapporti, tutti i compensi erogati dai diversi committenti, compresi quelli ai lavoratori autonomi occasionali di cui all'art. 44, DL n. 269/2003.

NB Il comma 8-ter del citato art. 35 dispone che fino al 31.12.2027 la contribuzione ai fini pensionistici va calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo. Tale riduzione non riguarda le contribuzioni aggiuntive (maternità, malattia, DIS-COLL).

L'art. 37, D.Lgs. n. 36/2021 dispone inoltre l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, con applicazione di quanto previsto per i lavoratori sportivi dilettanti sopra esposto, anche in capo ai co.co.co. che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale che non richiedono

l'iscrizione ad un Albo / Elenco di un Ordine professionale, a favore di società / associazioni dilettantistiche / federazioni / EPS / ecc.

RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO

L'onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3. Quest'ultimo deve versare i contributi tramite il mod. F24 (in modalità telematica) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i lavoratori autonomi, l'onere contributivo è a carico degli stessi (ferma restando la facoltà di aumentare il compenso nella misura del 4%, a titolo di rivalsa) e il versamento va eseguito, tramite il mod. F24 (in modalità telematica), entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi (saldo 2023 e primo / secondo acconto 2024).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2024

Successivamente all'emanazione dell'art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007, che ha fissato la misura applicabile a decorrere dal 2008, le aliquote contributive della Gestione separata INPS sono state oggetto di modifiche, la cui evoluzione normativa può essere così sintetizzata.

Art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011	Ha previsto l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva, con effetto dal 2012.
Art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro)	 Modificando il citato comma 79, ha previsto che: <i>"con riferimento agli iscritti alla gestione separata ... che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica ... è stabilita in misura pari ... al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018 ... per i rimanenti iscritti ... in misura pari ... al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016".</i> Per i soggetti privi di altra copertura previdenziale , in base all'art. 59, comma 16, Legge n. 449/97, l'aliquota è incrementata dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi con la tutela della maternità, assegni familiari, malattia, ecc.
Art. 1, comma 744, Legge n. 147/2013	Ha previsto per il 2014 la differenziazione dell'aliquota applicabile ai soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie, fissandola al 27% per i titolari di partita IVA e al 28% per i non titolari di partita IVA.
Art. 10-bis, DL n. 192/2014	Ha confermato anche per il 2015 la differenziazione dell'aliquota per i soggetti non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, mantenendo bloccata l'aliquota del 27,72% per i primi e confermando l'aumento al 30,72% per i secondi.
Art. 1, comma 203, Legge n. 208/2015	Ha confermato anche per il 2016 il "blocco" dell'aliquota applicabile ai titolari di partita IVA non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionati , che è rimasta fissata al 27,72%.
Art. 1, comma 165, Legge n. 232/2016	Ha previsto, a decorrere dal 2017 , la riduzione al 25% dell'aliquota applicabile.
Art. 7, Legge n. 81/2017 (c.d. "Jobs Act autonomi")	Ha introdotto, dall'1.7.2017, un' aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% per alcuni soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, privi di copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
Art. 1, comma 398, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021)	Ha introdotto l' aumento dell'aliquota contributiva di cui all'art. 59, comma 16, Legge n. 449/97 allo 0,26% per il 2021 e allo 0,51% per il 2022 e il 2023 , a carico dei lavoratori autonomi , per finanziare l'ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) riconosciuta ai titolari di partita IVA con determinati requisiti.

Art. 1, comma 223, Legge n. 234/2021	Ha modificato l' aliquota contributiva per il finanziamento della DIS-COLL innalzandola dallo 0,51% all' 1,31% da decorrere dall'1.1.2022 .
Art. 1, comma 154, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024)	Ha fissato a decorrere dal 2024 , nella misura dello 0,35% l' aliquota contributiva di cui all'art. 59, comma 16, Legge n. 449/97, a carico dei lavoratori autonomi , per finanziare l' ISCRO .
Art. 35, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello sport)	Ha fissato le aliquote contributive per i lavoratori sportivi e i co.co.co. con attività amministrativo-gestionali del settore sportivo dilettantistico , applicabili ai compensi eccedenti il limite di € 5.000.

Come riportato dall'INPS nella Circolare n. 24 in esame, le aliquote per il 2024 sono le seguenti.

Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS		Aliquota 2023	Aliquota 2024
• Pensionato • Iscritto ad altra gestione obbligatoria		24%	24%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA. Come sopra accennato, l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'ISCRO, dal 2024, è fissata allo 0,35% (0,51% nel 2022 e 2023).	26,23%	26,07%
	Non titolare di partita IVA per il quale non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: • partecipante a collegi e commissioni (cod. 03) • amministratore di Enti locali ex DM 25.5.2001 (cod. 04) • venditore porta a porta (cod. 07) • rapporto occasionale autonomo ex art. 44, Legge n. 326/2003 (cod. 09) • associato in partecipazione - dal 2004 al 2015 (cod. 13) • formazione specialistica (cod. 14)	33,72%	33,72%
	 L'aliquota, come specificato dall'INPS nella Circolare 4.2.2014, n. 18, va applicata a tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti con obbligo contributivo in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).		
	Non titolare di partita IVA per il quale è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: • amministratore di società, associazioni, altri enti (cod. 1A - 1E) • sindaco di società, associazioni, altri enti (cod. 1B) • revisore di società, associazioni, altri enti (cod. 1C) • liquidatore di società (cod. 1D) • collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili (cod.02) • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio (cod. 05) • co.co.co. con contratto a progetto / programma di lavoro / fase (cod. 06) • co.co.co. presso Pubbliche Amministrazioni (cod. 11)	35,03%	35,03%

	• rapporti di co.co.co. prorogati (cod. 12) • consulente parlamentare (cod. 17) • co.co.co. ex D.Lgs. n. 81/2015 (cod. 18) • co.co.co. COVID-19 di cui all'Ordinanza 24.10.2020, DPCM Protezione Civile (cod. 20)		
--	--	--	--

MAGISTRATI ONORARI

I magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 116/2017, che esercitano le funzioni in via non esclusiva ovvero in via non esclusiva con titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, come specificato nella Circolare 7.12.2023, n. 100, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata con applicazione di quanto previsto per i co.co. co.. Pertanto, sulla totalità dei compensi erogati in relazione all'attività esercitata in regime di non esclusività, la contribuzione dovuta va determinata applicando le seguenti aliquote:

- **35,03%** per i magistrati onorari senza altra forma di previdenza obbligatoria;
- **26,03%** per i magistrati onorari iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

LAVORATORI DEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO

Per i lavoratori **del settore sportivo dilettantistico** tenuti alla Gestione separata (co.co.co. e lavoratori autonomi) nella Circolare n. 24 in esame l'Istituto, richiamando quanto disposto dall'art. 35, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. n. 36/2021, rammenta che le aliquote 2024 sono così individuate.

Aliquota 2024	Lavoratori sportivi / collaboratori del settore dilettantistico
24% (*)	Co.co.co. / lavoratore autonomo sportivo iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie o pensionato.
	Co.co.co. attività amministrativo-gestionali iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie o pensionato.
27,03% (25% + 2,03%)	Co.co.co. sportivo non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie. La percentuale del 25% prevista dal citato comma 7 va maggiorata delle aliquote aggiuntive di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/95 (2,03%).
	Co.co.co. attività amministrativo-gestionali non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie.
26,07% (25% + 1,07%)	Lavoratore autonomo sportivo non iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie. La percentuale del 25% va maggiorata delle aliquote aggiuntive di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/95 (1,07%).

(*) Tale aliquota è applicabile anche ai lavoratori dipendenti della PA di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 che prestano la propria attività in associazioni / società sportive dilettantistiche, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, ecc.

NB Come già sopra evidenziato:

- le citate aliquote si applicano al superamento del limite di € 5.000 annui;
- fino al 31.12.2027 la contribuzione dovuta va determinata sul 50% dell'imponibile contributivo. Tale riduzione è applicabile soltanto con riferimento all'aliquota "di base" (24% - 25%) e non sulle aliquote "aggiuntive" (2,03% - 1,07%).

MASSIMALE / MINIMALE 2024

Per il 2024, come evidenziato dall'INPS nella Circolare n. 24 in esame:

- il massimale di reddito contributivo annuo è pari a € 119.650 (€ 113.520 per il 2023);
- il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo è pari a € 18.415 (€ 17.504 per il 2023).

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.

ENTI REV S.r.l.

